



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI LECCE

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	FIORELLA	MARIO	Presidente
<input type="checkbox"/>	DI MATTINA	DOMENICO	Relatore
<input type="checkbox"/>	GARGANO	SAVERIO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1615/14 depositato il 07/11/2014
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVM020301753/2014 IRAP 2011 IVA contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI LECCE

proposto dal ricorrente:

difeso da:

VILLANI MAURIZIO
VIA CAVOUR N. 56 73100 LECCE LE

altre parti coinvolte:

IN QUALITA' DI CTU
VIA CORTE DEGLI ADORNI 6 73100 LECCE LE

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 1615/14

UDIENZA DEL

21/07/2015 ore 09:30

SENTENZA

N°

2471/02/15

PRONUNCIATA IL:

21.07.2015

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

30.07.2015

Il Segretario

IL SEGRETARIO DI SEZIONE
STEFANO MARRA
Collaboratore Tributario



www.commercialistatelematico.com

Il ricorso, invece, nel merito, merita totale accoglimento, sia per quanto riguarda il maggior imponibile sia per quanto riguarda il recupero dei costi, pari ad € 4.568,00. Occorre premettere che il recupero dei maggiori ricavi ricostruiti, pari ad € 288.552,77 (arrotondato ad € 288.553,00) fa esclusivo riferimento all'allegato n.18 del pvc dell'Agenzia delle Entrate di Lecce del 25/09/2013, sulla base delle percentuali di ricarico rilevate per i vari settori: gioielleria, oreficeria comune, pietre dure, argento-peso-posateria, argento merito, orologeria, articoli da regalo, accendini, penne e pelletteria.

Nel calcolare le suddette percentuali di ricarico, però, l'Ufficio fiscale ha commesso un grossolano errore, perché non ha scorporato l'IVA, che è compresa nel prezzo di vendita.

Il suddetto errore è stato ben dimostrato dalla società ricorrente con la documentata relazione tecnica del _____ (in allegato n.7 del ricorso introduttivo), mai contestata efficacemente dall'Ufficio fiscale.

In ogni caso, per questioni di giustizia, questa Commissione ha ritenuto opportuno nominare C.T.U. il _____, qualificato professionista, il quale, con la consulenza tecnica del 28/05/2015, ha ritenuto l'utile netto di gestione, evidenziato nel bilancio della " _____ " al 31/12/2011, confacente all'attività svolta (pag.26 della suddetta consulenza).

Questa Commissione ritiene di aderire alla relazione del CTU, perché corretta dal punto di vista contabile e fiscale, avendo ben evidenziato e corretto i grossolani errori commessi dall'Ufficio fiscale.

Infatti, come ben puntualizzato dal CTU, sulla fattura emessa su richiesta del cliente, il prezzo di vendita non può essere aumentato dell'IVA, in quanto già ricompresa nel prezzo finale, ma tale imposta deve essere **scorporata** dal prezzo di vendita stabilito dal commerciante al minuto e, quindi, sulla fattura sarà evidenziata l'IVA scorporata che, sommata all'imponibile, darà il prezzo finale.

Di conseguenza, i corrispettivi incassati dal commerciante al minuto sono sempre al lordo dell'IVA, sia se la vendita avviene tramite scontrino fiscale sia che avvenga a mezzo fattura.

Si può agevolmente porre in risalto che l'IVA è una imposta che grava sul consumatore finale e, quindi, non deve mai essere considerata ricavo dell'impresa, come erroneamente fatto dall'Ufficio fiscale.

Inoltre, il CTU ha esaminato le fatture di acquisto ed ha potuto constatare la dicitura "ppr Eur inc.IVA" (prezzo al pubblico raccomandato inclusa IVA), nonché i listini con i prezzi consigliati al pubblico.

Di conseguenza, il CTU ha ricostruito l'esatta percentuale di ricarico applicato, al netto di IVA, determinando:

- 1) nella tabella con sconto alla clientela del 15%, il ricarico applicato del 42,60% (pagg.17, 18 e 19 della relazione);
- 2) nella tabella con sconto alla clientela del 16,58% (come praticato dalla parte), il ricarico applicato del 42,52% (pagg.19, 20, 21 e 22 della relazione).

La differenza tra le due percentuali di ricarico è trascurabile.

Pertanto, il CTU ritiene, correttamente, di poter concludere che la percentuale di ricarico sul venduto è del 42,60%, sostanzialmente quella dichiarata dalla Società ricorrente, che si è adeguata agli "studi di settore" ed ha dichiarato, per l'anno 2011, un reddito netto di € 161.009,00, congruo e coerente per l'attività esercitata a Lecce, come, peraltro, dimostrato dalla Società stessa con la perizia di parte.

L'Ufficio fiscale, nel corso del giudizio, ha poi cercato di giustificare il maggior imponibile accertato (in € 288.553,00), nonché allo scopo di tentare di correggere l'errore del mancato scorporo dell'IVA, facendo un generico ed immotivato riferimento a mancati incassi dei "POS".

Questo rilievo non è assolutamente oggetto del presente giudizio, in quanto l'avviso di accertamento in contestazione basa il recupero fiscale di € 288.553,00 soltanto sulle errate percentuali di ricarico determinate nell'allegato n.18 del pvc del 25/09/2013, come peraltro chiarito nelle pagine 14, 15, 16, 17 e 18 del succitato pvc, senza alcun riferimento o controllo ai POS.

La Corte di Cassazione, con riferimento, al processo tributario, ha precisato: *"..che in quanto rivolto a sollecitare il sindacato giurisdizionale sulla legittimità del provvedimento impositivo, è strutturato come un giudizio di impugnazione del provvedimento stesso, nel quale l'Ufficio assume la veste di attore in senso sostanziale e la sua pretesa è quella risultante dall'atto impugnato, sia per quanto riguarda il "petitum" che per quanto riguarda la "causa petendi" (Cass.n.1584/06)"*

Dunque, tale caratteristica circoscrive il dibattito alla pretesa effettivamente avanzata con detto atto alla stregua dei presupposti di fatto e di diritto in esso indicati ed entro i limiti delle contestazioni mosse dal contribuente (Cass.n.15291/15, n.22662/14, n.16829/2007 e n.9999/2006).

Oltretutto, nella pressa commerciale delle liste nozze o delle liste di varie ricorrenze, il pagamento delle singole quote tramite i POS non deve essere scontrinato, in quanto, ai sensi e per gli effetti dell'art.109, comma 1, lett.a) DPR.n.917/86, **i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti alla data della consegna o spedizione per i beni mobili.**

Infatti, quando la lista è terminata ed è completa e viene consegnato al cliente il relativo oggetto di pari valore, soltanto allora il relativo corrispettivo deve essere scontrinato e dichiarato per evitare, oltretutto, che all'uscita dal negozio il cliente sia privo del relativo documento fiscale, con il rischio di una multa salata.

Questi controlli non sono stati assolutamente fatti dall'Ufficio, che, invece, si è limitato a determinare errate percentuali di ricarico, senza scorporare l'IVA, come opportunamente rilevato dal CTU.

Anche il recupero fiscale dei costi, pari ad € 4.568,00, deve essere totalmente annullato, perché trattasi di costi inerenti, documentati e di competenza dell'anno 2011, come opportunamente dedotto e documentato dalla Società (pagine 39, 40 e 41 del ricorso introduttivo) che ha rispettato l'art.109 TUIR citato.

Le spese seguono la soccombenza ed anche le spese del CTU sono a totale carico della Direzione Provinciale di Lecce dell'Agenzia delle Entrate.


4

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso, annulla l'avviso di accertamento impugnato, condanna la resistente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 1.000,00, di cui € 250,00 per spese, oltre IVA e CAP, con distrazione all'Avv. Maurizio Villani che si è dichiarato anticipatario; condanna definitivamente l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese liquidate al C.T.U., come da separato decreto di liquidazione.

Lecce, li 21/07/2015

IL RELATORE



IL PRESIDENTE



www.commercialistatelematico.com